



**COMUNE DI VILLA ESTENSE**  
Provincia di Padova

**COPIA**

N. \_\_\_\_\_ di Prot.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 21**

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to ( OPPIO PAOLO )  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (MARIANI ANTONELLA)

N. 214 - reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto responsabile di segreteria che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

Dal 02-05-2023

Al 17-05-2023

Il Responsabile di Segreteria  
F.to BOTTARO RENZO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile di Segreteria  
F.to BOTTARO RENZO

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1 gennaio 2023 e precedenti del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:45** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale.

OPPIO PAOLO	Sindaco	Presente
VIGATO CLAUDIA	Vice Sindaco	Presente
NADALINI ELENA	Assessore	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MARIANI ANTONELLA.

Il Sig. OPPIO PAOLO nella sua qualità di Sindaco – Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(Art.125 D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 02-05-2023 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

Il Responsabile di Segreteria  
F.to BOTTARO RENZO

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1 gennaio 2023 e precedenti del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

**Visto** l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

*«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

**Dato atto** che con deliberazione consiliare n. 23, in data 30/12/2020, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

*«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;*

**Visti** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**Preso atto** della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

**Visto** che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

*«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Richiamato** infine l'art. 14, **Criteri per la determinazione della tariffa del canone** del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

**Considerato** che necessita adottare i coefficienti moltiplicatori per gli anni 2021-2022-2023, riportati nei singoli prospetti allegato sub B) – sub C) e sub D) della presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale, per mantenere invariato il gettito del canone pubblicità e occupazione suolo pubblico;

Con voto unanime,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da allegati sub B (**Tariffe pubbliche Affissioni**) con i relativi coefficienti correttivi, sub. C (**tariffe diffusione pubblicitaria**) e sub D (**tariffe occupazioni**) e sub. E (elenco delle strade **ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I E II CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO**), alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari e precisamente TARIFFA STANDARD:

<b>Tariffe occupazione</b>	
<b>Tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817 L. 160/2019</b>	
Fino a 10.000 abitanti	30,00 €
<b>Tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817 L. 160/2019</b>	
Fino a 10.000 abitanti	0,60 €

<b>Tariffe diffusione impianti pubblicitari</b>	
<b>Tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817 L. 160/2019</b>	
Fino a 10.000 abitanti	30,00 €
<b>Tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817 L. 160/2019</b>	
Fino a 10.000 abitanti	0,60 €

- 3) di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 30 giugno di ogni anno e /o in alternativa 30 giorni dall'invio dell'avviso bonario dell'ufficio tributi.
- 4) di confermare che i coefficienti così come sono stati adottati non comportano variazioni di gettito del bilancio corrente in quanto le tariffe rimangono invariate.

Successivamente, con apposita separata votazione dall'esito favorevole ed unanime;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4<sup>^</sup> comma del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.-

**UFFICIO TRIBUTI**

tel. 0429/91154

fax. 0429/91155

e-mail:

Pec: villaestense.pd@legalmailpa.it



**COMUNE DI  
VILLA ESTENSE**

**PROVINCIA DI  
PADOVA**

Allegato sub "A" alla deliberazione di

Giunta Comunale n. 21 del 27-04-2023

**Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1 gennaio 2023 e precedenti del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.

Villa Estense, li 27-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to BOTTARO RENZO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.

Villa Estense, li 27-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to BOTTARO RENZO